

**Determinazione del Dirigente del
Servizio Valutazione Impatto Ambientale**

N. 2-6049/2009

OGGETTO: Progetto: *Attività di recupero di “terre e rocce da scavo – CER 170504”, con impianto di trattamento localizzato nel sito Str. Del Bramafame 50 int. 20;*

Comune: *Torino*

Proponente: *Edilcave Torino s.r.l.*

Procedura: *Fase di Verifica ex. art. 10 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i.*

Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

Il Dirigente del Servizio
Valutazione Impatto Ambientale e Attività Estrattiva

Premesso che:

- in data 20/11/2008 la Società Edilcave Torino s.r.l., con sede legale in Torino, Strada Bramafame n. 50 int. 20, Codice Fiscale e Partita IVA 05656860011, ha presentato domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*", relativamente al progetto di "*Attività di recupero di “terre e rocce da scavo – CER 170504”, con impianto di trattamento localizzato nel sito Str. Del Bramafame 50 int. 20*" in quanto rientrante nella categoria progettuale n. 32 ter dell'Allegato B2 "*Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*" ex L.R. 40/98;
- il citato progetto è stato sottoposto alla fase di verifica della procedura di VIA a norma dell'art. 10 della citata L.R. 40/98;
- in data 11/12/2008 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 50, l'avviso al pubblico recante la notizia dell'avvenuto deposito degli elaborati relativi al progetto di cui sopra (allegati alla domanda di avvio della fase di verifica) e dell'individuazione del responsabile del procedimento;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 30 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico
- con nota prot. n. 898893 del 23/12/2008 si è provveduto a richiedere parere in merito al progetto in esame ai soggetti interessati di cui all'art. 9 della L.R. 40/98 e ai Servizi interessati dell'Organo Tecnico della Provincia;

Rilevato che:***Localizzazione e Stato di fatto***

- il sito è ubicato nella parte nord-est del Comune di Torino, in sponda orografica destra dello Stura nell'area "Basse di Stura" in Strada del Bramafame 50 interno 20;
- la ditta ha in locazione un'area (foglio catastale n. 1032, particelle 10, 18, 19 e 20) con un'estensione di circa 44.400 mq; circa 33.000 mq sono in locazione da parte dalla Società Edilstura s.s. e circa 11.400 mq in locazione da parte dal Demanio Comunale ex alveo Torrente Stura;
- l'area destinata effettivamente alle attività confina a nord ed a nord est con l'alveo della Stura, a sud con il lotto occupato dalla Ditta Unicalcestruzzi Torino con la quale si ha una parte di viabilità in comune; a sud est con il lago Martini e ad ovest con l'impianto Becchis che svolge attività simili all'Edilcave;
- nell'impianto si svolgono, con impianto fisso, attività di lavorazione di aggregati naturali e di messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività di costruzione e demolizione e scarificazione del manto stradale mediante operazioni di frantumazione e vagliatura definitiva del prodotto, stoccato poi in base alle differenze granulometriche;
- il prodotto ottenuto dal recupero dei rifiuti, soggetto al test di cessione in base al D.M. 5/2/98 come integrato dal DM 05/04/2006 n. 186, è commercializzato come materia prima secondaria (mps);
- i rifiuti attualmente trattati sono:
 - ✓ codici CER individuati al punto 7.1 "rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto" per una quantità massima stoccabile di 9.000 t ed una quantità massima ritirabile annualmente di 11.000 t;
 - ✓ codici CER individuati al punto 7.6 "conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo" per una quantità massima stoccabile e massima ritirabile annualmente di 3000 t;

Stato di progetto

- il progetto prevede l'ingresso all'impianto del codice CER 17.05.04 "terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03" per una quantità massima stoccabile di 2.100 t (1400 mc) ed una quantità massima ritirata annualmente di 7.500 t (5.000 mc);
- l'edilcave ha intenzione di utilizzare l'impianto fisso esistente prevalentemente per le terre e rocce da scavo mentre, per le tipologie di rifiuti di cui ai punti 7.1 e 7.6 è intenzione di usare un impianto mobile di frantumazione e vagliatura;

Considerato che:

Nel corso dell'istruttoria sono pervenuti contributi da parte di:

- A.R.P.A. – Dipartimento d Torino;
- Comune di Torino;
- Ente di Gestione del Sistema delle Aree protette della Fascia Fluviale del Po tratto Torinese

L'istruttoria tecnica condotta, sentiti i soggetti interessati, ha consentito di evidenziare, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

1. dal punto di vista **amministrativo/autorizzatorio**:

- la Società Edilcave Torino s.r.l. svolge sul sito attività di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi come sopra specificati in procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. 152/2006 con iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero con il numero 815/2005 e classe di appartenenza 4;
- le operazioni svolte sul nuovo codice CER 17.05.04 saranno autorizzate in via ordinaria ai sensi della Parte quarta Titolo I Capo IV "Autorizzazioni ed iscrizioni" del D.Lgs 152/2006 e s.m.i;

2. dal punto di vista della **pianificazione territoriale**:

Vincoli e fasce di rispetto

- l'area è sottoposta a vincolo di area protetta (parco regionale) "*Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po*" (l.r. n. 28 del 17 aprile 1990 e s.m.i.);
- ai sensi della legge istitutiva dell'area protetta l'intervento ricade all'interno dell'area classificata come "*Zona di Salvaguardia, nella quale vigono le norme vincolistiche di cui all'art. 12 della LR 28/90 e s.m.i.*";
- sull'area vige attualmente il Piano d'Area approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 243-17401 del 30/05/2002, relativa ai territori istituiti ad area protetta della fascia fluviale del Po con la LR 65/95;
- ai sensi della suddivisione in fasce e zone previste dal Piano d'Area l'intervento ricade:
 - all'interno della fascia di pertinenza fluviale;
 - all'interno della zona N3/1
 - all'interno della scheda progettuale sub ambito 4 sponde della Stura
 - in zona identificata dalla lettera "D" area degradata
- le previsioni della scheda progettuale di ambito n. 4 e relativo scheda grafico del Piano d'Area risulta che l'impianto è in un'area in cui è prevista la realizzazione di interventi di rinaturalizzazione;
- le aree destinate alla gestione rifiuti si collocano in fascia C "*Area di inondazione per piena catastrofica*" del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) dell'autorità di bacino del Fiume Po;
- parte dell'impianto ricade in zona soggetta a tutela paesaggistica, ai sensi dell'articolo 142 lettera C del D.Lgs 42/04 "*i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna*" e lettera F "*i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi*";

Piano Regolatore Generale del Comune di Torino

- l'area è destinata a Servizi Pubblici "S-lettera V", in particolare a "*Parchi Urbani e Fluviali*" – Ambito P-17 Basse di Stura" ed è soggetta ai disposti dell'art. 19 e 21 delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione (N.U.E.A.) del P.R.G., nonché alle disposizioni contenute nella scheda normativa specifica";
- il parere del Comune di Torino così conclude: "*.....Alla luce di quanto sopra esposto, l'attività in oggetto risulta in contrasto con le prescrizioni del P.R.G. vigente, fatto salvo quanto sopra specificato. Si richiama, in particolare, l'articolo 6 comma 4 ter e l'articolo 21 comma 5 bis delle N.U.E.A. di P.R.G.C.*";
- l'articolo 6 comma 4 ter così riporta: "*Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono sempre consentiti anche con la permanenza delle attività in atto, se in contrasto con le destinazioni d'uso previste dal piano, purchè legittimamente insediante,*

fatte salve specifiche norme relative alle singole aree e quanto previsto nell'allegato B delle presenti N.U.E.A.;

- l'articolo 21 comma 5 bis così riporta: *“Negli immobili nei quali sono presenti attività economiche insediate prima dell'approvazione del piano è possibile, fatte salve le Norme in materia idraulica per le aree inserite all'interno delle fasce fluviali di cui al Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.), consentire interventi funzionali allo svolgimento delle attività stesse che eccedono la manutenzione straordinaria.....a condizione che venga stipulata idonea convenzione con la Città e con l'Ente di Gestione del parco Fluviale del Po torinese (per le aree incluse all'interno del P.T.O. e del Piano D'Area), sul modello della Convenzione-quadro di cui all'articolo 53 della L.U.R. che disciplini:*
 - *a) le modalità e l'utilizzo dell'area ed i tipi di intervento previsti*
 - *b) i tempi per il trasferimento degli impianti (entro un massimo di 10 anni)*
 - *c) l'impegno entro il termine massimo di cui al punto b) da parte della proprietà alla cessione onerosa dell'area alla Città sempre che ci sia coincidenza tra proprietà e titolare dell'attività;*
 - *d) l'assunzione da parte dei soggetti privati dei costi di demolizione dei fabbricati e della bonifica dell'area interessata*
 - *e) il valore dell'area, sulla base dei criteri vigenti in caso di cessione volontaria nell'ambito del procedimento espropriativo;*
 - *f) l'entità della garanzia fidejussoria da presentare da parte dei soggetti privati (commisurata al valore di cui al punto d)) da versare prima della stipula della convenzione*
 - *g) previsione di una penale per eventuali inadempianze pari al 30% del valore di cui al punto e)”*
- sotto il profilo idrogeomorfologico dell'area in oggetto, con D.G.R. n. 21-9903 del 27/10/2008 la variante 100 al P.R.G. di adeguamento al PAI è stata approvata dalla Regione Piemonte ed entrata in vigore costituendo a tutti gli effetti parte integrante del P.R.G. vigente in data 06/11/2008;
- in conformità a tale variante l'area in oggetto è classificata nella classe III, in particolare nella sottoclasse IIIa (P), che comprende aree inedificate, appartenenti alle Fasce A, B, e C che sono state inondate e/o sono state ritenute inondabili per la piena di riferimento;

3. dal punto di vista **progettuale e tecnico**:

- l'intervento non comporta una variazione sostanziale delle attività svolte nel sito già comunque autorizzato per le attività di lavorazione aggregati naturali, alla messa in riserva e recupero di rifiuti derivanti da operazioni di costruzione e demolizione;
- si ritiene comunque indispensabile una valutazione ed una verifica dello stato e della funzionalità delle principali componenti impiantistiche e strutturali dell'area;
- inoltre, si ritiene che occorra definire con maggiore esattezza la collocazione dei cumuli di tutti i materiali in ingresso (aggregati naturali e rifiuti), dei materiali e delle mps in uscita ed i rispettivi volumi, altezze e le superfici occupate;

4. dal punto di vista **ambientale**:

- l'area su cui insiste l'impianto è contraddistinta dalla presenza di diverse attività che svolgono attività simili all'Edilcave; sul lato opposto della Stura in lato orografico sinistro si trova la discarica Amiat, elemento sensibile di pressione ambientale nell'area;
- le azioni di progetto previste non prevedono sostanziali incrementi dell'impatto ambientale già in essere con l'attività esistente, dovuto alla movimentazione degli inerti in cumulo che determina rilascio di polveri, soprattutto in occasione di eventi meteorici sfavorevoli;

- la gestione dell'impianto secondo quanto stabilito dalle norme tecniche per la gestione dei rifiuti non comporterà un impatto aggiuntivo rilevante rispetto alla situazione attuale dell'area;
- la previsione di impatto acustico presentata risale ad aprile del 2007 e non tiene conto della modifica progettuale richiesta; non risulta possibile esprimersi in merito all'impatto acustico dovuto alla modifica dell'impianto;
- sono presenti due pozzi utilizzati per l'approvvigionamento delle acque necessarie alla bagnatura dei cumuli e dei piazzali, per il funzionamento dell'impianto di frantumazione fisso e mobile (nebulizzazione) ed il lavaggio (a ciclo chiuso) degli aggregati naturali;
- qualora si verificassero problematiche tecnologiche sul ciclo di lavaggio chiuso, la ditta è autorizzata dalla Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche allo scarico su acque superficiali ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 152/2006;
- sempre dalla Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche è stato approvato il "Piano di Prevenzione e Gestione delle acque meteoriche e di lavaggio" ai sensi del Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R "Regolamento regionale recante: Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)";

Ritenuto che:

- le azioni di progetto previste non prevedono sostanziali incrementi dell'impatto ambientale già in essere con l'attività esistente;
- l'area è gravata da una serie di vincoli di carattere territoriale ed urbanistico le cui prescrizioni e norme di attuazione specifiche dovranno essere valutate e tenute in conto nel successivo iter autorizzativo;
- sono necessarie comunque alcune valutazioni di carattere progettuale e gestionale, di cui dovrà essere dato riscontro, da parte del proponente, nell'ambito del successivo iter autorizzativo;
- di poter escludere, pertanto, il progetto in esame, ai sensi dell'art. 10 comma 3 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i, dalla fase di valutazione di impatto ambientale, subordinatamente alle seguenti condizioni:

Prescrizioni relative ad adeguamenti progettuali ed approfondimenti ambientali, la cui ottemperanza deve essere verificata nell'ambito del successivo iter autorizzativo;

- effettuare una valutazione ed una verifica dello stato e della funzionalità delle principali componenti impiantistiche e strutturali dell'area;
- definire con dettaglio la collocazione dei cumuli di tutti i materiali in ingresso (aggregati naturali e rifiuti), dei materiali e delle mps in uscita ed i rispettivi volumi, altezze e le superfici occupate;
- circa la conformità della materia prima secondaria, fare riferimento a quanto stabilito dal Decreto 11 aprile 2007 "applicazione della direttiva n. 89/106/CE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità di aggregati";
- presentare la documentazione di Impatto Acustico redatta seguendo i 14 punti previsti dall'art. 4 della D.G.R. 2 febbraio 2004 n. 9-11616 recante i "Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico", come previsto dall'art. 10 della L.R. 52 del 25/10/2000;
- il progetto definitivo per l'autorizzazione ex art. 208 del 152/2006 e s.m.i. dovrà essere corredato di una proposta progettuale di intervento di recupero ambientale da eseguirsi al

- contorno dell'impianto da parte del proponente che dovrà essere valutata dal Comune di Torino e dall'Ente Parco nell'ambito del procedimento sopra richiamato;
- effettuare una valutazione con il Comune di Torino e con l'Ente Parco circa le prescrizioni e norme di attuazione specifiche dei vincoli di carattere territoriale ed urbanistico insistenti sull'area di progetto;
 - in particolare fare riferimento ai disposti dell'articolo 21 comma 5 bis delle N.U.E.A. del P.R.G. in precedenza riportati;

Prescrizioni per la realizzazione/gestione dell'opera

- il progetto definitivo dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata, ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalle prescrizioni inserite nel presente provvedimento; qualsiasi modifica sostanziale a tali previsioni dovrà essere sottoposta al riesame del Servizio Valutazione di Impatto Ambientale della Provincia di Torino;
- l'altezza dei cumuli non potrà in nessun caso essere superiore a quanto dichiarato nella relazione tecnica corredata all'istanza presentata;
- la superficie occupata dai cumuli in ingresso e dalle m.p.s. derivanti non potrà occupare un'area maggiore di quanto attualmente occupata per la gestione rifiuti attualmente in essere;
- adottare ogni misura di carattere tecnico/gestionale appropriata ad evitare il verificarsi di situazioni di contaminazione delle matrici ambientali e degli operatori interessati;
- lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso all'impianto deve avere durata inferiore all'anno;
- prevedere bagnatura dei cumuli e dei piazzali almeno con cadenza settimanale;
- tutte le prescrizioni e condizioni cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività di gestione, verranno individuate nell'ambito dei successivi iter autorizzativi;

Prescrizioni per il monitoraggio in fase di esercizio

- prevedere una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime dell'impianto in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione;

Adempimenti

- si ritiene necessario che al Dipartimento ARPA territorialmente competente venga comunicato l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98.
- infine, si ritiene opportuno che il Direttore dei lavori trasmetta, secondo le tempistiche concordate in fase di progettazione del monitoraggio, all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure prescritte, compensative e di mitigazione, incluse nella documentazione presentata, e integrate da quelle contenute nella Determina Dirigenziale, conclusiva del procedimento amministrativo relativo all'opera in oggetto.

Visti:

- i contenuti della relazione tecnica inviata dall'ARPA, Dipartimento di Torino
- i contenuti dei contributi dei soggetti coinvolti nell'istruttoria;
- la L.R. 40/98 e smi "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale.

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

1. di escludere, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 10, c. 3 della L.R. 40/98, il progetto di *“Attività di recupero di “terre e rocce da scavo – CER 170504”, con impianto di trattamento localizzato nel sito Str. Del Bramafame 50 int. 20”* presentato dalla Società Società Edilcave Torino s.r.l., con sede legale in Torino, Strada Bramafame n. 50 int. 20, Codice Fiscale e Partita IVA 05656860011, dalla fase di valutazione (art. 12 della L.R. 40/98 e smi) subordinatamente alle condizioni espresse in premessa.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998 e depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Provincia. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 09/02/2009

SC

Il Dirigente del Servizio
dott.ssa Paola Molina